

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 851

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BAMBI, ARMELLIN, AZZARO, BALESTRACCI, BOSCO BRUNO, BRUNI, CONTU, CORSI, FOSCHI, LATTANZIO, MALVESTIO, MICHELI, MORA, PASQUALIN, PATRIA, QUIETI, RABINO, RINALDI, ROSSI, RUSSO FERDINANDO, RUSSO GIUSEPPE, SAVIO, SCAIOLA, SINESIO, STEGAGNINI, SULLO, URSO, VITI, ZAMBON, ZOPPI, ZUECH**

*Presentata il 16 novembre 1983*

Norme per la riapertura dei termini per la iscrizione alla assicurazione obbligatoria, a favore di alcune categorie di dipendenti dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che viene portata alla vostra attenzione consiste in pratica nella riapertura dei termini di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 727, in modo da consentire agli operai delle ex ditte appaltatrici di servizi presso l'Amministrazione dei monopoli di Stato, l'iscrizione presso il regime pensionistico statale in luogo di quello previsto dall'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti gestiti dall'INPS; negli stabilimenti di Volterra, Tortona, Margherita di Savoia, Porto Marghera, Trieste (le unità interessate non superano il numero di 40).

Devesi notare infatti che il predetto articolo 5 della legge 22 dicembre 1975,

n. 727, spiegava negativamente i propri effetti nei confronti dei lavoratori che a suo tempo esercitarono il diritto di opzione presso detta assicurazione generale obbligatoria, nel senso che nel momento della definitiva cessazione dal servizio di ruolo statale (sessantacinquesimo anno di età se uomini, sessantesimo anno di età se donne, salvo il diritto di quest'ultime di continuare la loro opera fino al sessantacinquesimo anno, ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903) vengono a fruire di un trattamento pensionistico INPS notevolmente inferiore rispetto a quello erogato dall'ordinamento di quiescenza statale ad altri colleghi, in possesso dei medesimi requisiti di anzianità di servizio di carriera.

A tale discrasia pone rimedio la proposta di legge in argomento, la quale consente agli interessati di esercitare nuovamente il diritto di opzione nell'ordinamento statale, regime pensionistico proprio dei dipendenti dello Stato, facoltà peraltro limitata a sei mesi di entrata in vigore della presente legge, previa restituzione degli importi di pensione nel frattempo percepiti, quasi tutti di ammontare pari al trattamento minimo, dalle rispettive sedi dell'INPS e cioè in armonia del dettato di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 557. All'annullamento totale o parziale dei periodi contributivi che risultano presso l'INPS, viene provveduto, secondo la norma generale in vigore nell'ordinamento statale (articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1979, n. 1092) in virtù della quale il regolamento di servizi resi allo Stato con iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria viene compensato tra lo stesso INPS e l'amministrazione statale di appartenenza degli interessati.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ARTICOLO UNICO.

I dipendenti dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, inquadrati in ruolo ai sensi della legge 22 dicembre 1975, n. 727, e della legge 8 agosto 1977, n. 557, in attività di servizio o collocati a riposo possono optare mediante domanda da presentarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso abbiano continuato l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria, per il trattamento di quiescenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, previa restituzione all'erario degli importi di pensione eventualmente riscossi dall'INPS.

All'annullamento della posizione assicurativa per i servizi resi allo Stato di cui al precedente comma, ammessi al computo ai fini del trattamento di quiescenza statale, si provvede a norma dell'articolo 11 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Per quanto concerne le modalità di restituzione dei ratei di pensione INPS all'erario, si applica il disposto dell'articolo 150 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.